



Antonio Cardarelli
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

CONTRATTO

CONTRATTO DI MANUTENZIONE “*FULL-RISK*” SU N°04 SISTEMI ANGIOGRAFICI
IN DOTAZIONE A VARIE UU.OO.CC. DELL’A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
(*C.I.G.* <...>)



Antonio Cardarelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

Via A. Cardarelli, 9 - 80131 Napoli
C.F. - P.IVA n°06853240635

CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

L'anno 2019, il giorno <...> del mese di <...>, presso la U.O.C. Gestione Attività Tecniche ed Ingegneria Biomedica dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" sono personalmente comparsi / mediante procedura telematica con firma digitale e trasmissione a mezzo rispettive PEC tra:

1. il dott. ing. Gaetano Mirto (C.F. MRTGTN68A13F839G), nella qualità di Direttore della U.O.C. G.A.T.I.B., in virtù della nomina ricevuta con Delibera del Direttore Generale n°788 del 16.07.2018, delegato ad agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli", con sede in Napoli alla via A. Cardarelli n°09 C.F./P.IVA n°06853240635, di seguito detta "Azienda";
2. il sig. <...> (C.F. <...>), nato a <...> il <...>, in qualità di legale rapp.te/procuratore speciale della società <...>, con sede legale in <...>, Via <...>, Codice Fiscale <...> e iscrizione Registro Imprese di <...> n°<...>, R.E.A. n°<...>, numero d'iscrizione CCIAA di <...> e P. IVA n°<...>, di seguito denominata "Ditta";

Premesso

- 1) che, con Delibera D.G. n°<...> del <...>, l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" ha autorizzato l'affidamento diretto del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full risk sulle apparecchiature riportate nell'allegato n. 1 del presente atto, in favore della Ditta e, dunque, la stipula del relativo contratto;
- 2) che la Ditta ha prodotto la seguente documentazione, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto sebbene materialmente non allegata:
 - .polizza fideiussoria n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...> pari ad € <...>, ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. n°50/2016;
 - .polizza assicurativa n°<...> rilasciata dalla società <...> per i rischi d'esecuzione e i danni a terzi;
 - .dichiarazione resa ai sensi del DPCM 187/91 (divieto di intestazione fiduciaria);
- 3) che l'Azienda, ai sensi dell'art. 86 del D.lgs. 50/2016, ha acquisito la seguente documentazione:
 - .certificato dei carichi pendenti relativo alle imposte, rilasciato in data <...> dall'Agenzia delle Entrate di <...>;
 - .certificati del casellario giudiziale, rilasciati in data <...>, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli dei seguenti soggetti muniti di potere di rappresentanza: sig. <...> ;
 - .certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di <...>, acquisito sul portale "Verifiche P.A." in data <...>;
 - .D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), accertamento effettuato con procedura informatica sul portale www.inail.it (DURC On Line), prot. n°<...> del <...>, attestante la regolarità del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali con scadenza il <...>.

Inoltre, con nota prot. n°<...> del <...>, l'Azienda ha inoltrato all'Ufficio A.L.A. richiesta per la verifica degli adempimenti antimafia. L'istruttoria per l'acquisizione della certificazione antimafia è in corso. Il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva da sciogliersi all'esito della ricezione delle informazioni richieste alla Prefettura.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Azienda affida alla Ditta, che accetta, il servizio di manutenzione full risk (manutenzione preventiva, manutenzione

correttiva ed assistenza tecnica) delle apparecchiature di cui all'allegato n. 1, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale la Ditta si impegna ad effettuare, per conto dell'Azienda, gli aggiornamenti correttivi del software che consentano un miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità delle apparecchiature.

Il referente Aziendale per le problematiche connesse alla sicurezza del lavoro è <...>, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. <...>.

Il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) è <...>.

ART. 3- AVVIO DELL'ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto di contratto ha durata di tre anni, con decorrenza dal <...> e scadenza fissata al <...>.

La durata dell'appalto resta risolutivamente condizionata all'affidamento di un analogo servizio a cura della So.Re.Sa. S.p.A. e/o a cura della Consip S.p.A., all'atto della cui attivazione il contratto stesso andrà risolto *ex nunc*, con l'unico obbligo per la Stazione Appaltante di riconoscere all'Appaltatore la compensazione economica per le prestazioni rese alla data del recesso.

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO.

La Ditta dichiara di essere operativa nei seguenti orari:

dalle ore <...> alle ore <...>, dal lunedì al venerdì.

ART. 5 – TIPOLOGIA E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI.

Il servizio di cui in oggetto comprende:

- a) **Manutenzione Preventiva**: la Ditta si impegna ad effettuare n° <...> sedute di manutenzione preventiva l'anno, per ciascuna delle apparecchiature riportate nell'allegato n. 1, come da istruzioni ricevute dalla Casa Madre e sulla base del calendario prestabilito con il *Servizio di Ingegneria Clinica* (di seguito SIC), da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto sebbene materialmente non allegata.

In occasione degli interventi di manutenzione la Ditta si impegna ad aggiornare gratuitamente il software degli apparecchi oggetto del presente contratto con l'ultimo aggiornamento funzionale (cd. *patch*) disponibile e richiesto dal Produttore del software.

- b) **Manutenzione Correttiva**: la Ditta, su richiesta dell'Azienda, compirà tutte le operazioni necessarie al ripristino del perfetto funzionamento delle apparecchiature, sostituendo le parti guaste con ricambi originali ed eseguendo le relative prove e controlli. Si precisa che, in caso di sostituzione di ricambi e/o accessori non inclusi nel presente contratto, la Ditta potrà provvedere in tal senso esclusivamente previa autorizzazione da parte del SIC.

In occasione degli interventi di manutenzione la Ditta si impegna ad aggiornare gratuitamente il software degli apparecchi oggetto del presente contratto con l'ultimo aggiornamento funzionale (cd. *patch*) disponibile e richiesto dal Produttore del software.

Per ogni intervento manutentivo, sia esso sospeso ovvero concluso, la Ditta è obbligata a consegnare e/o trasmettere al SIC il relativo Foglio di Lavoro (FdL), secondo le modalità e le tempistiche di cui all'art. 17 del presente contratto. Il mancato rispetto di tali procedure comporterà l'applicazione delle penali, così come disciplinate dal successivo articolo 14_

ART. 6 – TEMPI DI INTERVENTO.

La Ditta è obbligata ad effettuare il primo intervento tecnico, volto all'identificazione del guasto, nonché alla risoluzione dello stesso, presso il reparto di ubicazione delle apparecchiature coinvolte, entro e non oltre 8 ore lavorative dalla richiesta di intervento stesso (I intervento). Nell'eventualità in cui la risoluzione del guasto non possa esaurirsi durante il *I intervento*, la Ditta dovrà necessariamente comunicarlo al SIC dell'Azienda per poi procedere con il *II intervento*, ai sensi del presente articolo.

La Ditta è obbligata, in ogni caso, a garantire la risoluzione del suddetto guasto, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta di risoluzione dello stesso (II intervento).

La Ditta, inoltre, ha presentato in fase di offerta un elenco di apparecchiature per le quali si impegna a fornire un macchinario sostitutivo (cfr. allegato n. 3), avente caratteristiche tecniche analoghe (**c.d. muletto**), che dovrà essere consegnato, sino alla data di restituzione dell'apparecchiatura sostituita perfettamente funzionante, entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data di richiesta di intervento tecnico. Le modalità di consegna dei macchinari sostitutivi dovranno essere preventivamente concordate con il SIC. In ogni caso, l'apparecchiatura di proprietà dell'Azienda dovrà

essere riconsegnata, perfettamente funzionante, entro e non oltre 30 giorni solari e consecutivi dalla data di richiesta di intervento tecnico (riconsegna).

Qualora risulti impossibile la riparazione presso la sede dell'Azienda e l'intervento tecnico debba avvenire in laboratorio e/o presso altro sito, il ritiro delle apparecchiature o di parti di esse deve avvenire secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 17.

Nessun addebito potrà essere posto a carico dell'Azienda per il trasporto delle apparecchiature, che sarà ad esclusivo carico ed onere della Ditta.

Diversamente, nel caso in cui la tipologia di apparecchiatura non preveda un muletto, la Ditta è obbligata a garantire la risoluzione del guasto entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla richiesta di risoluzione dello stesso.

I termini sopra indicati, relativi ai tempi di *I e II intervento*, nonché ai tempi di fornitura del *muletto* e di *riconsegna* dell'apparecchiatura di proprietà dell'Azienda, sono perentori. Invero, il mancato rispetto degli stessi comporterà l'applicazione delle penali, così come previste dall'art. 14 del presente contratto.

La Ditta è perfettamente edotta che si troverà ad espletare il proprio lavoro in una struttura ospedaliera attiva ventiquattrore al giorno. In relazione a ciò, la stessa prende atto che l'espletamento del servizio *de quo* potrà presentare carattere di particolare complessità, per l'adozione di tutte le misure di sicurezza e di igiene atte a non interferire in alcun modo con l'attività sanitaria, secondo quanto formalizzato nel Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (cd. DUVRI) del presente contratto (cfr. allegato n. 2).

Si precisa che **interventi da remoto** sono consentiti esclusivamente per apparecchiature che dispongono di una VPN dedicata (es. TAC; RM; ANGIOGRAFO; etc.). Per tali tipologie di interventi, la Ditta è obbligata a trasmettere al SIC, a mezzo mail, comunicazione nella quale dovrà riportare tutti i dati elencati al successivo art. 17, per la compilazione dei FdL.

ART. 7 – RICHIESTA DI INTERVENTO E RECAPITO DELLA DITTA MANUTENTRICE.

L'Azienda potrà contattare la Ditta, per gli interventi di manutenzione, assistenza e/o comunicazioni varie ai seguenti recapiti: telefono <...>, fax <...>, pec <...> ed e-mail <...>_

In caso di modifica di uno o più dei recapiti sopra indicati, la Ditta è obbligata a darne immediata comunicazione all'Azienda.

ART. 8 – CLAUSOLA FULL RISK.

Il presente contratto è da intendersi *Full Risk*, nel senso che il compenso pattuito per l'espletamento del servizio di cui in oggetto è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, che possano derivare dallo svolgimento dello stesso, ivi compresa, a mero titolo semplificativo, la fornitura di ricambi e/o accessori, materiali soggetti ad usura ed in genere ai componenti non monouso. In altre parole, con la sottoscrizione del presente contratto la Ditta prende atto ed accetta che, oltre al compenso pattuito, non potrà richiedere all'Azienda alcun compenso aggiuntivo.

Tutte le parti di ricambio, gli accessori e quant'altro fornito in sostituzione, in occasione degli interventi di manutenzione, diventano di proprietà dell'Azienda, mentre restano a carico della Ditta lo smaltimento dei ricambi e degli accessori smontati.

Nel caso particolare di interventi che prevedano la sostituzione di ricambi e/o accessori non inclusi nel presente contratto, la Ditta potrà provvedere in tal senso esclusivamente previa autorizzazione da parte del SIC. Per la fornitura di tali ricambi e/o accessori, la Ditta si impegna ad applicare uno sconto almeno del 30% sui relativi prezzi di listino.

Nessun costo relativo ad interventi extra contratto verrà riconosciuto in difetto di formale autorizzazione scritta del SIC.

Nel compenso pattuito è altresì ricompresa l'eventualità di danneggiamenti accidentali, causati da pazienti, mentre è esclusa la riparazione dovuta a danneggiamenti di origine vandalica.

ART. 9 – RIDUZIONE DEL NUMERO DI APPARECCHIATURE OGGETTO DI MANUTENZIONE.

Le apparecchiature, oggetto di contratto, potranno essere stornate nei casi di seguito elencati:

1. non utilizzo delle apparecchiature da parte dei reparti presso cui le stesse sono ubicate, attestata con dichiarazione sottoscritta da un responsabile del medesimo reparto e vidimata da un tecnico del SIC;
2. furto delle apparecchiature, dichiarato ed attestato con denuncia da parte di un responsabile del reparto presso cui la medesima era ubicata;
3. fuori uso delle apparecchiature (per obsolescenza o irreparabilità) attestato con dichiarazione sottoscritta dal Produttore.

In tali casi, il canone della manutenzione full risk complessivo verrà aggiornato sottraendo la quota parte del canone di manutenzione full risk relativo alla singola apparecchiatura stornata, dalla data di storno sino alla scadenza contrattuale.

ART. 9 bis – INCREMENTO DEL NUMERO DELLE APPARECCHIATURE.

Le apparecchiature, oggetto di contratto, potranno essere incrementate nei casi di seguito elencati:

1. scadenza garanzia delle apparecchiature di proprietà dell'Azienda, aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle oggetto di contratto, nonché medesima casa produttrice;
2. apparecchiature di proprietà dell'Azienda individuate dal SIC, aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle oggetto di contratto, nonché medesima casa produttrice;

L'importo annuale della manutenzione full-risk su tali apparecchiature è sin d'ora fissato in misura pari a quello stabilito nel presente contratto per le apparecchiature di pari modello. In ogni caso, per modelli non previsti nel presente contratto il costo della manutenzione full-risk annuo non può superare il 10% del relativo costo d'acquisto e/o di mercato.

In particolare, nei casi sopra descritti, il canone della manutenzione full risk complessivo verrà aggiornato aggiungendo la quota parte del canone di manutenzione full risk della singola apparecchiatura aggiunta, dalla data di integrazione della stessa sino alla scadenza contrattuale, fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattualizzato netto.

La Ditta dovrà costituire una cauzione integrativa, pari al 10% dell'imponibile delle apparecchiature integrate, costituita alternativamente da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da primaria compagnia e svincolabile a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLA DITTA

Nella gestione del servizio la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone e alle cose e dovrà operare nel pieno rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Sono a carico della Ditta i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a) tutte le spese contrattuali, di bollo e di registrazione;
- b) l'applicazione ai lavoratori dipendenti di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui questi si svolgono;
- c) la piena responsabilità di tutti i danni che possano capitare a cose o persone in conseguenza di fatti dolosi o colposi dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli impegni assunti e per la sottoscrizione del presente contratto, la Ditta è obbligata a costituire e versare la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Tale garanzia "definitiva" può essere costituita a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del precitato decreto. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda al citato art. 103_

ART. 11 - OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA.

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza in ragione dei rapporti con l'Azienda e di non farne uso, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e appalti.

ART. 12 - RINNOVO

Non è ammesso il rinnovo.

ART.13 – CANONE E PAGAMENTO.

Il canone globale della manutenzione full-risk viene fissato in € <...> oltre IVA per l'anno <...>, € <...> oltre IVA per l'anno <...> ed € <...> oltre IVA per l'anno <...>, per un totale di € <...> oltre IVA in tre anni.

L'Azienda, inoltre, fissa in € <...> l'importo massimo annuo per l'espletamento di eventuali interventi di manutenzione extra contratto (per i quali sarà necessaria preventiva autorizzazione da parte della medesima Azienda).

Per la fornitura di ricambi e/o accessori, non compresi nel presente contratto, la Ditta si impegna ad applicare uno sconto almeno del 30% sui relativi prezzi di listino.

Le fatture devono essere emesse con cadenza quadrimestrale. Non è consentita la fatturazione anticipata.

Ciascuna fattura, emessa dalla Ditta secondo le modalità previste dalla legge per la fatturazione elettronica, dovrà essere intestata all'Azienda e riportare il C.I.G. del contratto (ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ad esso collegati), il codice di autorizzazione alla fatturazione, il codice IPA (aorn_063), nonché gli estremi della delibera di aggiudicazione

e dovrà essere accompagnata dalla documentazione aggiuntiva eventualmente necessaria e/o richiesta dall'Azienda. Le fatture prive di quanto richiesto saranno respinte.

Prima di ciascun pagamento l'Azienda acquisirà il DURC e la liquidazione dei corrispettivi è subordinata allo stato "regolare" di tale documento.

Il pagamento, sarà eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto del termine fa sorgere in capo alla Ditta il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso e con le procedure previste dalle vigenti leggi in materia, sempreché il ritardo non dipenda da fatti imputabili all'impresa ovvero il pagamento venga sospeso per fatti impeditivi posti in essere da terzi, da altre Amministrazioni, dall'Autorità Giudiziaria, da collegi arbitrali, da normative sopravvenute.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, la Ditta acconsente che ogni pagamento ricevuto dalla Stazione Appaltante sia imputato prima al capitale e poi agli interessi e alle spese.

L'Azienda si riserva la facoltà in ogni momento di modificare la tipologia e le modalità di presentazione della documentazione al fine di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto di cui alla legge n°136 del 13.08.2010 e s.m.i._ A tal fine il C.I.G. (Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici tramite procedura informatica) del procedimento è il seguente: <...>.

ART. 14 – PENALI.

Qualora la Ditta non effettui gli interventi manutentivi (preventivi e/o correttivi), secondo le modalità e le tempistiche indicate agli artt. 5 e 6 del presente contratto, l'Azienda potrà applicare penali in conformità all'art. 113-bis D.lgs. 50/2016 e s.m.i._

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte della Ditta sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fissato nel presente contratto, (indipendentemente, dunque, dalle variazioni che l'importo stesso può subire nel corso dei 3 anni), determinate in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo secondo la tabella di seguito riportata:

Giorni di ritardo →						
Gruppi di apparecchiature suddivise in base al grado di criticità relativo alla salute del paziente ↓	<u>1 - 5</u>	<u>6 - 10</u>	<u>11 - 15</u>	<u>16 - 20</u>	<u>21 - 30</u>	<u>31 +</u>
<p>*III Classe – Alto rischio <u>Mancata attività terapeutica</u> (es. defibrillatori, ventilatori polmonari, sistemi radiologici e nucleari, laser chirurgico, unità di anestesia, etc.)</p>	0,5‰	0,6‰	0,7‰	0,8‰	0,9‰	1‰
<p>*II Classe – Medio rischio <u>Mancata attività diagnostica e riabilitativa</u> (es. elettrocardiografi, lampade scialitiche, tac, ecotomografi, monitor multiparametrici, etc.)</p>	0,4‰	0,5‰	0,6‰	0,7‰	0,8‰	0,9‰
<p>*I Classe – Basso rischio <u>Prolungamento dei tempi di recupero</u> (es. aspiratori, lampada da chirurgia, centrifughe, microscopi, letti elettrificati, etc.)</p>	0,3‰	0,4‰	0,5‰	0,6‰	0,7‰	0,8‰

*Si precisa che le classi di riferimento sono state prese sulla base delle c.d. "MEDDEV" (una raccolta di linee guida elaborate dalla Comunità Europea, ai fini dell'applicazione e dell'implementazione uniforme delle direttive comunitarie sui dispositivi medici all'interno degli Stati membri; elaborate attraverso un processo di consultazione con le varie parti interessate. Esse riflettono posizioni assunte da esperti delle Autorità Competenti e della Commissione, Organismi notificati, Industria e altre parti operanti nel settore dei dispositivi medici), nonché sulla base del recepimento delle stesse da parte della legislazione nazionale.

L'ammontare delle penali non può raggiungere il 10% dell'importo netto contrattuale, nel qual caso il contratto è da intendersi risolto ex nunc.

Il valore percentuale, relativo alla penale da applicare sull'intero periodo di ritardo, sarà determinato sulla base della data di espletamento dell'intervento tecnico.

Qualora all'esito di uno degli interventi di manutenzione preventiva, sia esso sospeso ovvero concluso, non venga consegnato e/o trasmesso il relativo Foglio di Lavoro (FdL), ovvero venga consegnato e/o trasmesso ma privo di firma, matricola e timbro (ove possibile) del responsabile, o di un suo delegato, della U.O. presso cui è stato eseguito l'intervento, la manutenzione preventiva verrà considerata come non effettuata e, pertanto, sarà applicata una penale come di seguito specificato:

Inadempienze → Gruppi di apparecchiature suddivise in base al grado di criticità relativo alla salute del paziente ↓	<u>Mancata consegna FdL, ovvero consegna di FdL privo di firma/timbro/matricola del responsabile della U.O. presso cui è stato eseguito l'intervento manutentivo</u>
*III Classe – Alto rischio <u>Mancata attività terapeutica</u> (es. defibrillatori, ventilatori polmonari, sistemi radiologici e nucleari, laser chirurgico, unità di anestesia, etc.)	€ 400
*II Classe – Medio rischio <u>Mancata attività diagnostica e riabilitativa</u> (es. elettrocardiografi, lampade scialitiche, tac, ecotomografi, monitor multiparametrici, etc.)	€ 300
*I Classe – Basso rischio <u>Prolungamento dei tempi di recupero</u> (es. aspiratori, lampada da chirurgia, centrifughe, microscopi, letti elettrificati, etc.)	€ 200

Ancora, nel caso in cui ci siano delle irregolarità nella compilazione dei FdL, ossia gli stessi non vengano compilati, consegnati e/o trasmessi secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 17 (es. mancata indicazione data e ora di esecuzione intervento manutentivo; mancanza firma del tecnico della Ditta che ha eseguito l'intervento; difformità tra la data di espletamento intervento e la data di firma da parte del responsabile della U.O.C. presso cui l'intervento stesso è stato espletato; difformità tra la data di esecuzione dell'intervento e la data di consegna del relativo FdL, ecc.) verrà applicata una penale di € 100 per ciascuna delle irregolarità riscontrate.

La riscossione delle penali avverrà mediante richiesta scritta, da parte dell'Azienda, di emissione di nota di credito, ovvero tramite escussione della cauzione definitiva.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

La penale non verrà applicata qualora la Ditta dimostri che il ritardo, l'inadempienza e/o l'irregolarità è derivata da cause ad essa non imputabili.

Il presente contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui intervengano o siano intervenuti a carico della Ditta procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27/12/1956 n° 1423 ovvero dei provvedimenti indicati agli artt. 10 e 10 quater, L. 31/05/1965, n° 575, ovvero dei provvedimenti indicati nel nuovo testo della legge 19/03/1990 n°55 (legge antimafia), senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento. L'importo totale delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'imponibile contrattuale.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Azienda può in qualunque momento e con effetto immediato risolvere il contratto d'appalto nei casi di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i._

Inoltre, il contratto può essere risolto nei seguenti casi:

- a. per motivi di pubblico interesse;
- b. in caso di frode, grave negligenza o contravvenzione all'esecuzione degli obblighi e alle condizioni contrattuali

- e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c. in caso di cessione d'azienda ovvero nel caso di atti di trasformazione, fusione o cessione, qualora il nuovo soggetto non risulta essere in possesso dei requisiti di qualificazione, necessari per l'espletamento del servizio oggetto di contratto, dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dei requisiti di cui all'art. 10 – sexies della legge n° 575/1965 e s.m.i.;
 - d. in caso di cessione d'attività o nei casi di subappalto non espressamente autorizzati;
 - e. nel caso di stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
 - f. in relazione al reiterarsi di arresti ed inconvenienti operativi, che rivelino comunque una patologia radicale, tale da postulare la risoluzione per inadempimento di un obbligo funzionale essenziale del contratto;
 - g. allorché l'aggiudicatario rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini di servizio impartiti dalla Stazione Appaltante;
 - h. nei casi indicati dall'art. 89, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i._

La risoluzione disposta dall'Azienda ha effetto *ex nunc* e non si estende alle prestazioni già eseguite.

È altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo da parte della Ditta di bonifico bancario o postale o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come previsto dall'art. 3, comma 9bis della L. 136/2010.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al citato art. 108, nonché agli artt. 1453 e ss. del codice civile.

ART. 16 - FACOLTÀ DI RECESSO.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i._

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto dalla comunicazione di cui al comma 3 del citato articolo.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta dovrà cessare tutte le prestazioni del contratto senza che ciò comporti alcun danno per l'Azienda.

L'Azienda recede, altresì, dal presente contratto nei casi indicati dall'art. 48, comma 17 D.lgs. 50/2016 e s.m.i._

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché alle relative norme del codice civile.

ART. 17 - INTERAZIONE CON IL SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA.

La Ditta è obbligata ad operare in stretto rapporto con il SIC, per ciò che concerne tempi e le modalità di espletamento degli interventi manutentivi.

Il referente per i rapporti con il Servizio di Ingegneria Clinica è il responsabile del SIC pro tempore, rif. telefonico 081.7474078_

La Ditta, all'atto dell'affidamento del servizio, dovrà comunicare con nota scritta l'elenco nominativo del personale tecnico di cui si avvarrà per l'espletamento del servizio stesso.

Per ciascun intervento manutentivo, sia esso sospeso o concluso, la Ditta è obbligata a consegnare e/o trasmettere al SIC copia del relativo Foglio di Lavoro, compilato riportando quanto elencato di seguito:

1. numero di richiesta del SIC (indicato nell'oggetto: richiesta di intervento n. <...> del <...>);
2. codice inventario, descrizione, marca, matricola e modello dell'apparecchiatura/e oggetto di intervento;
3. ubicazione dell'apparecchiatura/e (padiglione, reparto, stanza);
4. tipo di intervento manutentivo effettuato (manutenzione preventiva ovvero correttiva);
5. giorno e ora di inizio e di fine intervento;
6. diagnosi alla base dell'intervento;
7. segnalazione di eventuale/i parte/i di ricambio sostituita/e (tipologia, marca, matricola etc.);
8. segnalazione di eventuale/i ritiro di apparecchiatura/e e/o parte/i di essa;
9. segnalazione di eventuale consegna di muletto;
10. firma del tecnico della Ditta che ha effettuato l'intervento;
11. firma, matricola e timbro (in caso di FdL cartaceo) del responsabile, o di un suo delegato, della U.O. presso cui l'intervento è stato eseguito, che ne attesta l'espletamento.

Ad ogni modo, in caso di copia cartacea di FdL, quest'ultima (in originale) dovrà essere vidimata con apposito "marca-documenti" e, contestualmente, consegnata/inserita in una buca portalettere (entrambi ubicati all'interno della guardiola del presidio guardie giurate presso l'uscita del varco n.3 _ uscita Via A. Cardarelli) entro e non oltre la stessa giornata durante la quale l'intervento è stato espletato, ovvero, in caso di copia digitale, il FdL dovrà essere trasmesso a mezzo mail all'indirizzo sic.gat@aocardarelli.it entro e non oltre il terzo giorno lavorativo dall'esecuzione dell'intervento, **pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente contratto.**

ART. 18 - DICHIARAZIONI DELLA DITTA.

La Ditta dichiara:

- di conoscere lo stato di fatto degli apparecchi di cui all'allegato 1 ed oggetto del servizio di manutenzione *full risk*;
- di disporre di tutte le informazioni tecniche fornite dal produttore degli apparecchi, di personale specializzato e addestrato e di tutte le parti di ricambio originali necessarie per effettuare una corretta manutenzione;
- di ispirarsi nella esecuzione del servizio ai criteri della Direttiva Comunitaria sui dispositivi medici in attuazione del D.lgs. 46/1997;
- di effettuare comunque tutti gli interventi a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti;
- di ottemperare agli obblighi del D.lgs. 81/08 s.m.i., avendo preso atto della valutazione dei rischi ambientali e specifici dei luoghi in cui opererà, come indicato in particolare all'art. 26 del succitato decreto.
- che nel proprio organico non esistono soggetti (lavoratori subordinati o professionali) che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione contraente da meno di tre anni e che hanno esercitato - presso tale Pubblica Amministrazione e negli ultimi tre anni di servizio - poteri autoritativi e negoziali analoghi a quelli svolti presso il medesimo appaltatore (cfr. art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n°165/2001).

Il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma precedente è nullo.

La Ditta non potrà quindi eccepire, durante l'espletamento del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a supporto di un aggravamento delle condizioni tecniche dell'appalto tali da giustificare un maggior compenso economico, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore esplicitamente contemplate dal codice civile.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO.

Tenuto conto della peculiarità e specificità delle apparecchiature per le quali sono richiesti i servizi oggetto di contratto non è ammesso il subappalto.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'Azienda.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, lasciando impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dalla Ditta.

ART. 20 - FORO COMPETENTE.

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2 c.p.c..

È espressamente esclusa la competenza arbitrale o di altro Giudice.

ART. 21 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga eventualmente in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e pertanto le parti convengono che l'Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (D.Lgs. n°101/2018). Pertanto la società si attiene alla normativa vigente sulla privacy.

Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant'altro sia utile per l'esecuzione del Servizio, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni.

Il trattamento dei dati forniti dalla Ditta per le finalità sopraindicate avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatiche, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, e con procedure idonee alla tutela delle stesse. Il Responsabile della protezione dei dati personali Aziendale è il dott. Giovanni Colacicco.

ART. 22 - OBBLIGHI DELL'AZIENDA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Azienda assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n°136 del 13.08.2010.

A tal fine il CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici tramite procedura informatica) del procedimento è il seguente: 8258533506.

La Ditta, come previsto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, si impegna a rispettare quanto indicato dalla citata disposizione in materia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per la società <...>

Il procuratore/legale rappresentante

Sig./Sig.ra <...>

-  firma digitale -

Per l'A.O.R.N. "A. Cardarelli"
*d'ordine del Direttore Generale
Il Direttore della U.O.C.
G.A.T.I.B.*

dott. ing. Gaetano **Mirto**

 firma digitale -

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l'appaltatore prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: art. 13, 14, 15, 16, 20.